

Abruzzo - L.R. 9 novembre 2011, n. 38

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 27 (Disposizioni in materia ambientale).

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 10 novembre 2011, n. 71 speciale.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Art. 1 Modifiche e integrazioni all'art. 11 della L.R. n. 27/2006.

1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 27 (Disposizioni in materia ambientale) sono sostituiti dai seguenti:

«3. Al fine di migliorare le modalità di organizzazione e di espletamento dei servizi di valutazione ambientale strategica dell'Autorità ambientale regionale, le risorse relative all'assistenza tecnica affidata alla Autorità medesima per la partecipazione alla realizzazione di Piani e Programmi, sono anticipate a carico del bilancio regionale a valere sul capitolo di spesa 05.01.021 – 151593, denominato “Oneri per il funzionamento dell'Autorità ambientale”.

4. La Direzione regionale competente in materia di Autorità ambientale regionale procede all'erogazione della spesa di cui al comma 3 previa verifica e accertamento degli introiti destinati all'Autorità ambientale a titolo di assistenza tecnica del Piano o Programma, da disporre sul capitolo di entrata 03.05.001 – 35108, di nuova istituzione, denominato “Rimborsi per l'attività di assistenza tecnica svolta dall'Autorità ambientale regionale”.

5. Al bilancio di previsione 2011 sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e cassa:

a) lo stanziamento del capitolo di entrata 03.05.001 – 35108, di nuova istituzione, denominato “Rimborsi per l'attività di assistenza tecnica svolta dall'Autorità ambientale regionale” è incrementato di euro 400.000,00;

b) lo stanziamento del capitolo di spesa 05.01.021 – 151593, denominato “Oneri per il funzionamento dell'Autorità ambientale” è incrementato di euro 400.000,00».

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della L.R. n. 27/2006 è inserito il seguente:

«5-bis. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione del presente articolo con le modalità di cui all'articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).».

Art. 2 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.